



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

# **Universitätsbibliothek Paderborn**

## **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Dell'institutione della Congregatione Generale, & sue parti. Cap. II.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

E tutta questa partitione, & assegnazione, ò subalternatione di scuole in particolare alla congregazione generale, ouer ro alle congregazioni & capi diocesani, si faccia dal Reuerendissimo Vescouo, come a lui parerà espeditere; & nondimeno siano sempre ugualmente soggette al governo vniversale della congregazione generale tutte le scuole particolari della Città, & della Diocese, & insieme le congregazioni Diocesane, & i suoi priori & capi Diocesani, d'ogni forte che siano.

Non s'intendé essere leggitimamente eretta compagnia, scuola, ne congregazione nella Città, nè fuori nella Diocese, nè essere partecipe delle Indulgenze, & Priuilegi, a questa Compagnia concessi da Sommi Pontefici, & da Reuerendissimi Vescoui, se non dopo che sia eretta, & confermata per letere o patenti del Reuerendissimo Vescouo, & finitta nel libro della congregazione generale, & ordinata sotto il governo particolare, ò della congregazione generale, ò d'alcuna delle congregazioni, ò capi diocesani.

#### Dell'institutione della Congregatione Generale, & sue parti.

**Cap. III.** Principialmente perche vi sia sempre numero de Sacerdoti bene instrutti nelle cose della compagnia, & affettuati ad essa, per poterli impiegare in vari officij & imprese d'essa compagnia; siano sei Sacerdoti chiamati assistenti, & più, meno se condona la grandezza della Città, & Diocese, & copia de buoni Sacerdoti, a giudicio del Reuerendissimo Vescouo.

Siano anco dodeci fratelli chiamati primarij della compagnia, quali possono essere Ecclesiastici, & laici.

Saranno gli vni & gli altri di questi, de i più graui, maturi, & sufficienti della Compagnia stabiliti in essa, & che nell'opere siano conoscitori più diligenti, & più gelanti del servizio di Dio Ns. della salute del prossimo, & dell'accrescimento della compagnia. Dovranno essere disobligati & diso-

cupati più che sia possibile d'ogni carico & officio d'altra amministratione, etiam di scuole, & luoghi piis, & molto più da obbligo ordinario di residenza quotidiana, come Parochi, & Canonici di Chiese collegiate, & altri obligati a gli diuini ofici quotidiani in choro, Priori, Tesoreri, & Cancellieri de luoghi, ò scuole pie, & anco da ogni officio incomparabile in essa compagnia, come di Priori & sottopriori di scuole particolari.

L'electione de gli assistenti sis farà dal Reuerendissimo Vescouo liberamente, come gli parerà, & questi durarono nel l'officio a beneplacito di esso Vescouo. Li primarij doveranno esser eletti con la nomina da farsi con bollettini secreti nella congregazione generale, e poi la libera electione del Reuerendissimo Vescouo, nel modo posto qui a basso, dove si tratta dall'electione del Priore generale; il qual Vescouo potrà eleggere, & depurare in questo luogo di Primario, ouerb vno de i nominati della congregazione generale, ouero altro (pur che sia del numero de i fratelli stabili) secondo che al suo giudicio parerà meglio nel Signore, & gli farà poi lettere patenti della sua depurazione.

Dureranno questi nel loro officio sei anni: dopò il quale spatio necessariamente stafanno vacanti almeno duei anni da questo officio de Primarij, & anco da quello posto qui a basso de coadiutori.

Ilche acciò non sia in pregiudicio del buon governo della Compagnia, rispetto della mutatione de gli uomini più informati delle cose sue, fidacca ogni anno la mutatione solo di suoi Primarij, cominciando il primo anno di mano in mano gli altri duei prossimi in ordine.

Durante anco lo spatio dellli sei anni, farà in facoltà del Reuerendissimo Vescouo ad ognitempo, per qualunque causa a lui parerà, cosi spedientemente nel Signore, mutare, e rimuovere ciascuno di loro, & rimettere altri in loro scontro in quel luogo.

Nelli sodetti assistenti & Primarij contingenti al Priore & Sottopriore generali, de

li, de quali si dirà a suo luogo, consiste pienamente la congregazione generale, & tutta l'autorità della Compagnia, & ogni facultà in deliberare le cose di essa, come se tutta la compagnia fosse raunata insieme. Dichiando però, che senza l'interuento, & consenso del Priore Generale, n'ha autorità o facoltà ha detta Compagnia in qual si voglia cosa; & doue anco sia congiunta la presenza & consenso del Priore Generale, non hanno i fidetti nella Compagnia anco di fuori tutte radunate insieme, autorità nè facoltà d'innovare, o mutare, di scremare, o di accrescere, nè alterare cosa veruna di quello, che sta scritto e determinato nella regola presente, nè di far altro fuor di quello che contiene essa regola, senza l'autorità, consenso, & determinatione, & approbatione scritta del Reuerendissimo Vescovo proprio, & Superiore di essa Compagnia, & sua Congregatione Generale.

Alcune cose più quotidiane & di minor importanza si trattaranno dal Priore Generale, solo con il Sottopriore, & Discreti, & tal' ora con li Visitatori Generali insieme, ouero anche gli assistenti, secondo che più gli mostrerà essere expediente.

Siano anco altri dodici fratelli chiamati coadiutori, Ecclesiastici, o laici della Congregatione Generale, per aiutare con consiglio & con l'opera i molti bisogni d'importanza, che necessariamente occorgeranno in compagnia così grande come è questa.

Tutto quello che s'è detto circa gli Primarij, delle conditioni, elezione, & tempo di duratione, & vacatione biennale, & facultà al Reuerendissimo Vescovo di mutatione, habbia luogo anco in quegli coadiutori; eccetto che potranno i coadiutori essere dal Reuerendissimo Vescovo eletti al luogo de primarij, etiando immediatamente senza la vacatione biennale del loro primo luogo de coadiutori.

De gli officij necessarij nella congregazione generale. Cap. IIII.

**S**aranno in questa Congregatione Generale diversi officij per doverfi esercitare sempre da persone distinte, cioè:

- Priore Generale.
- Sottopriore Generale.
- Visitatori Generali doi.
- Discreti Generali doi.
- Audiatore Generale.
- Cancelliere Generale.

Tutti questi doveranno ordinariamente essere del numero de gli assistenti, ouero primarij, ouero coadiutori; se non p'reesse al Reuerendissimo Vescovo tal volta cauarne anco di fuori della congregazione, ma del numero dell'i fratelli stabiliti nella compagnia, il che farà in suo arbitrio.

Vi farà uno sostituto del Cancelliere, o più se bisognasse; questi potranno essere del numero dell'i fratelli stabiliti.

Vi faranno in oltre dodeci visitatori chiamati regionarij, & più e meno a giudicio del Reuerendissimo Vescovo; & questi potranno essere anco del numero dell'i fratelli stabiliti.

Hauerà la Compagnia fuori del suo corpo un Protettore.

Sotto a questo Protettore faranno aggiungi fuori del corpo della compagnia sei cittadini chiamati Deputati.

Intorno a quali officij si dirà più a basso al suo luogo, le conditioni che hanno d'hauere le persone, il modo come s'hanno da eleggere, & le qualità d'essi officij.

Della necessità, tempo, persone, & modo della Congregatione Generale. Cap. IIII.

**E**cce certa, che più veggono gli occhi di molti che d'un solo, & Dio promette special gratia & favor suo a quelli, che per suo seruiggio in suo nome si congregano: e però è necessario per il buon governo & promotione di questa Compagnia, & per prouedere a molti bisogni, & schiuar molti disor-

Xx 4 dini,